




TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA TOSCANA


Seconda Sezione

Ricorso n. 1177/2002

Udienza 06.05.2010



Memoria conclusiva



per il **Comune di Grosseto** (avv. Umberto Gulina)

resistente

contro

Falzea Bruno (avv. ti G. Romano ed E. Lizza)

ricorrente

e

Fall.to BIEMME Costruzioni

non costituito

E' stata impugnata dal ricorrente una lettera che il Comune di Grosseto ha scritto al Giudice del Tribunale di Grosseto, Sezione Stralcio, che ne aveva fatto richiesta ai fini istruttori della causa civile promossa dal ricorrente stesso contro la ditta BIEMME Costruzioni, poi fallita, per l'accertamento del prezzo effettivo di un alloggio del Piano di Zona Alberino in Grosseto.

Il contenuto della lettera è la spiegazione delle ragioni per le quali il prezzo "amministrativo" era stato determinato in lire 1.135.540 mq. rispetto alla precedente determinazione in lire 1.067.490 per via dell'aggiornamento relativo al periodo gennaio/settembre 1991.

Il Comune conferma qui le eccezioni dedotte nella memoria di costituzione.

Questioni analoghe il Falzea aveva dedotto con i ricorsi n. 2824/1998 e 2555/2000 i quali sono stati riuniti e decisi con sentenza di codesto TAR Toscana, Sezione Terza, n. 3396/2002, che li ha dichiarati inammissibili proprio per difetto di giurisdizione (si trattava anche lì di questioni attinenti allo stesso acquirente/costruttore di un alloggio P.E.E.P. con specifico riguardo alla determinazione del prezzo).

La sentenza del TAR è stata confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1968/2007 della IV Sezione; quest'ultima è stata impugnata avanti alle SS.UU. della Corte di Cassazione senza successo come risulta dalla sentenza n. 10368/09.

In tutte le tre sentenze c'è stata condanna alle spese a carico del Falzea.

La lettera non è atto impugnabile in via formale poiché è un adempimento rispetto ad un ordine del giudice civile che si è avvalso della facoltà di cui all'art. 213 c.p.c. di richiedere informazioni scritte alla P.A. da acquisire al processo civile.

Ma non lo è in via sostanziale poiché non contiene statuizioni.

L'impugnativa è esclusa in genere *per gli atti che forniscono informazioni su argomenti vari, quali, ad esempio, lo stato di una pratica, la posizione di un dipendente, l'impossibilità di emettere o modificare un provvedimento, i modi di svolgimento di una licitazione, l'esito di un'ispezione o di una visita medica collegiale, l'iter di un piano di zona, l'apertura di un procedimento di revoca di una concessione, l'assenza di presupposti per un intervento d'ufficio su opere edilizie indicate come abusive, l'esistenza di un vincolo storico o artistico su un immobile, l'avviso di deposito di uno strumento urbanistico, il voto conseguito di una prova di esame, le modalità di liquidazione di una pensione. E neppure sono impugnabili gli atti che si limitano a dare chiarimenti e spiegazioni, dato che non hanno contenuto dispositivo* (così Cassarino, Il processo amministrativo pag. 1049).

Peraltro il TAR non ha giurisdizione sulla controversia, dato che essa involge questioni esclusivamente di natura civilistica.

Che la controversia sia appartenuta alla giurisdizione ordinaria è comprovato dalle sentenze civili, la prima del Tribunale di Grosseto n. 605/2005 del 25.07.2005 (la quale ha deciso sul prezzo non tenendo conto delle precisazioni date dal Comune, determinandolo quindi in lire 1.067.490 come sostenuto dal Falzea), e la seconda della C.A. di Firenze in data 22.05.2009 che ha confermato quella di Grosseto sul punto della determinazione del prezzo. Quindi il Falzea non avrebbe più alcun interesse alla decisione del uso ricorso n. 1177/2002.

Le sentenze sono tutte prodotte in copia.

P.Q.M.

Il resistente Comune di Grosseto conferma la richiesta conclusiva di rigetto del ricorso in quanto inammissibile e comunque infondato. Spese vinte e refuse.

Grosseto – Firenze 12 aprile 2010

Avv. Umberto Gulina
